|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

COMUNE DI [XXX]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[DATA]

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco [NOME COGNOME] sono presenti gli Assessori:

[NOME COGNOME]

[NOME COGNOME]

[NOME COGNOME]

[NOME COGNOME]

[NOME COGNOME]

Con l’assistenza del Segretario Generale [NOME COGNOME]

**OGGETTO:** **REGOLAMENTO PER L` INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SUL SUOLO PUBBLICO. ESENZIONE DAL CANONE UNICO.**

Alla fine degli anni novanta si è posta sempre maggiore attenzione alla tutela della qualità della vita, anche nell’ambito della mobilità urbana, promuovendo iniziative volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare.

In particolar modo riveste carattere d’urgenza la necessità di contrastare gli effetti sulla salute legati alle emissioni di inquinanti da parte dei mezzi di trasporto che provocano, in base ai numerosi studi di settore pubblicati, morti premature e gravi problemi di salute, oltre alla necessità di interventi ribadita dall’Unione Europea attraverso varie direttive tra cui la Direttiva UE 2016/2284, in vigore dal 31/12/2016, che impone nuovi stringenti limiti alle emissioni di inquinanti.

Tra le iniziative volte a ridurre le emissioni in atmosfera legate al trasporto, quella di maggior impatto è considerata l’incentivazione all’uso di veicoli elettrici per la mobilità.

A livello nazionale, in recepimento della Direttiva UE 2014/94 è stato approvato il D.Lgs. 257 del 16 dicembre 2016 che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Parte integrante del Decreto Legislativo è il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNIRE, previsto dall'articolo 17-septies, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, riprende l’articolo 3 della Direttiva Europea con la quale la Commissione Europea chiede agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura. Il Piano nazionale ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.

L’art. 17 septies Legge 134/2012 e s.m.i. evidenzia come al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica sia necessario redigere un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che dovrà prevedere l’istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli a partire dalle aree urbane applicabile nell’ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell’Unione europea, al fine di garantire l’interoperabilità in ambito internazionale.

L’art. 57, commi 7 e 8, D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e ss. mm. e ii. prevede che i comuni disciplinino la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso e che possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

A livello locale l’azione dell’Amministrazione può in vario modo favorire ed incentivare lo sviluppo della mobilità elettrica cittadina, perseguendo, tra gli altri, gli obiettivi di politica per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Sul tema dell’incentivazione all’uso delle auto elettriche, l’Amministrazione ha rinnovato l’impegno alla mobilità sostenibile con l’obiettivo di favorire i sistemi di mobilità a basso inquinamento, incentivando la diffusione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio cittadino, tale da consentire ai privati di effettuare più agevolmente scelte a favore di sistemi di trasporto a zero emissioni.

A tal fine l’ente intende approvare un regolamento volto ad individuare soggetti qualificati che intendano realizzare e gestire, a propria cura e spese, strutture di ricarica elettrica su suolo pubblico (“Regolamento”), nel rispetto del relativo disciplinare tecnico che ne regola l’installazione e gestione nel tempo.

Nell’ambito della manifestazione di interesse, i soggetti interessati potranno proporre le localizzazioni dove intendono installare le colonnine di ricarica elettrica, rispettando il massimo complessivo definito dal Regolamento.

Il Regolamento rimarrà in vigore per 24 mesi dalla sua adozione, durante i quali saranno analizzate, in ordine temporale, le richieste pervenute al fine di poter consentire la presentazione delle istanze, corredate dalla documentazione necessaria, per il rilascio delle autorizzazioni relative tenuto conto di quanto previsto all’art. 57 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss. mm. e ii.. Qualora nei primi 5 giorni di vigore del Regolamento arrivino richieste che superino il massimo stabilito dal Regolamento stesso si procederà con un meccanismo di ripartizione proporzionale definito dal Regolamento.

Il Regolamento conterrà le specifiche caratteristiche degli operatori economici ammessi a presentare il proprio interesse.

Gli impianti dovranno rispettare le normative e Regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantirne sia la sicurezza sia la funzionalità.

Ai sensi del D.Lgs. del 16.12.2016 n. 257 e ss. mm. e ii gli impianti dovranno garantire interoperabilità fra sistemi di ricarica e circuiti diversi, consentendo l’uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o Paesi diversi, generando in tal modo un network di ricarica composto da singoli sistemi differenti capaci di “parlare” tra loro. Il servizio di ricarica dovrà consentire all’utente finale di accedervi senza necessità di richiedere una tessera prima di ricaricare.

Il sistema di gestione dovrà permettere di visualizzare, tramite mappa propria su web o di aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalarne guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto, preferibilmente, tramite un'apposita applicazione per smartphone.

Un Tavolo Tecnico multidisciplinare effettuerà le valutazioni tecniche di competenza in merito all’accoglimento delle richieste pervenute.

Ogni presa di ricarica installata avrà dedicato uno stallo in cui sarà consentita la sosta esclusivamente ai soli veicoli elettrici ed in modalità gratuita.

Viste le positive ricadute che si otterrebbero mediante la disponibilità di aree di sosta riservate alle ricariche di autovetture elettriche a servizio di privati, contribuendo all’incentivazione di utilizzo di mezzi ecologici e quindi alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico, nonché ai sensi dell’art. 57, comma 9 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss. mm. e ii si ritiene di concedere l’esenzione totale dal canone unico patrimoniale (che secondo la Legge n.160/2019, all’art.1 comma 816, sostituisce, tra gli altri, il canone di occupazione di suolo pubblico COSAP e la tassa di occupazione di suolo pubblico TOSAP) per lo spazio occupato dagli operatori individuati per l’installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica.

La concessione di utilizzo suolo pubblico avrà durata di 12 anni, compatibilmente con l’Art. 32-ter del D.L. 77/2021 - Governance del PNRR e semplificazioni, decorrenti dall’installazione delle colonnine in base alle procedure indicate nel Regolamento.

Il concessionario proprietario della colonnina potrà essere il diretto fornitore del servizio di ricarica o potrà abilitare tramite accordi di interoperabilità il proprio impianto a più fornitori del servizio di ricarica (colonnine multivendor), in questo caso la responsabilità dell’impianto sarà comunque a carico del concessionario, mentre i rapporti commerciali con i clienti potranno essere a cura dei vari fornitori di servizio.

Ogni concessionario dovrà garantire ai propri clienti un servizio di assistenza tecnica e commerciale (telefonico o tramite app o web)

Rimangono a carico della società concessionaria tutti gli oneri e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in conformità al vigente codice della strada.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare le linee guida come descritte in narrativa e il regolamento per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico e i relativi allegati tra cui

il disciplinare tecnico che regola l’installazione delle colonnine elettriche da parte di operatori economici richiedenti, di cui si allega alla presente Delibera;

3) di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il sig. [NOME COGNOME] in qualità di [RUOLO ALL’INTERNO DEL COMUNE] di procedere alla stesura del Regolamento secondo gli indirizzi indicati in narrativa e di adottare gli atti gestionali conseguenti, per procedere all'individuazione dei soggetti qualificati che intendano realizzare, a propria cura e spese, infrastrutture di ricarica elettrica su suolo pubblico;

4) di dare atto che il Regolamento resterà in vigore per 24 mesi, durante i quali saranno analizzate, da un Tavolo Tecnico multidisciplinare, in ordine temporale, le richieste pervenute, al fine di poter consentire la presentazione delle istanze necessarie per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e ss. mm. e ii.. Il numero massimo complessivo di infrastrutture di ricarica sarà stabilito nel Regolamento e vi sarà indicato un meccanismo di ripartizione tra operatori qualora le richieste pervenute nei primi 5 giorni superassero tale valore;

5) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, l’esenzione totale dal canone di occupazione suolo pubblico per lo spazio occupato dagli operatori individuati per l’installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica;

6) di stabilire che la durata della concessione per l’occupazione del suolo pubblico funzionale a gestire le infrastrutture di ricarica installate sia pari a 12 anni, decorrenti da ciascuna installazione e che l’autorizzazione intestata al gestore della rete, per le relative opere di connessione, abbia una durata illimitata;

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ASSESSORE COMPETENTE]

[NOME COGNOME]

Verbale firmato in originale:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

[NOME COGNOME] [NOME COGNOME]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal [DATA] al [DATA];

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal [DATA].